

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la presentazione di un ricorso (coniugi Sontheim, Zurigo,  
rappr. Avv. W. Riva, Lugano) contro la dichiarazione della pubblica  
utilità della sistemazione dell'acquedotto comunale di Montagnola

(del 21 ottobre 1960)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

I signori coniugi Sontheim in Zurigo, rappresentati dal sig. avv. Waldo Riva, in Lugano, hanno presentato ricorso a codesto Gran Consiglio contro la risoluzione n. 4568 del 28 agosto 1960, mediante la quale al Comune di Montagnola era stata concessa la pubblica utilità per la sistemazione dell'acquedotto comunale.

E' da premettere che in pendenza di ricorso e cioè in data 18 novembre 1960 il Consiglio di Stato approvò i piani di dettaglio dell'opera, e ordinò la trasmissione degli atti al Tribunale di appello per la determinazione delle indennità. E questo per i seguenti motivi che riproduciamo dalla risoluzione governativa :

« Dando seguito al dispositivo n. 3 della ris. n. 4568 che aveva fissato il termine di inizio dell'espropriazione al 31 dicembre 1960, il Municipio di Montagnola ha proceduto all'esposizione ed alla pubblicazione dei piani di dettaglio dell'opera. E' da osservare che è perfettamente conforme alla legge iniziare questa procedura anche in pendenza di un ricorso al Gran Consiglio contro la pubblica utilità dell'opera.

Infatti, per prassi costante, il ricorso al Gran Consiglio *non* ha effetto sospensivo (cfr. anche art. 41 del Reg. sulla Commissione dell'Amministrativo), salvo naturalmente che fosse stata chiesta una provvisoria, ciò che qui non è il caso.

Il termine fissato dalla ris. dedotta al Gran Consiglio per l'inizio dell'espropriazione deve quindi essere ossequiato, perchè non è sospeso dal ricorso al Gran Consiglio medesimo. Per questo motivo la pratica deve seguire il suo corso e cioè il Consiglio di Stato deve decidere sulla questione di modifica dell'opera e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di appello per la determinazione delle indennità ».

Vi preghiamo di respingere il gravame presentato a codesto Consiglio per i seguenti motivi :

1. *In ordine* : come cod. Gran Consiglio ha stabilito con decisione del 15 settembre 1959 su ricorso del Dr. Speck, in Ascona, il ricorso contro una risoluzione del Consiglio di Stato in materia di pubblica utilità è dato solo per questioni concernenti la pubblica utilità medesima e non invece per il tracciato. Il caso in esame, come risulta dal gravame, concerne invece unicamente questioni di ubicazione, di tracciato della condotta d'acqua ed altre questioni subordinate attinenti all'esecuzione dell'opera. La pubblica utilità è invece esplicitamente riconosciuta (cfr. ric. pag. 1). Già per tale motivo d'ordine il ricorso deve essere respinto.
2. *Nel merito* : Prendiamo posizione come segue sui singoli argomenti del ricorso. Premettiamo dapprima alcune osservazioni di carattere generale dell'ing. Paolo Regazzoni, direttore del Laboratorio cantonale d'igiene, perito del Consiglio di Stato in questa materia :

« Abbiamo esaminato il ricorso e possiamo darvi quindi il nostro preavviso di carattere tecnico e di tecnica sanitaria in materia.

Anzitutto constatiamo che la pubblica utilità dell'opera non è praticamente contestata ed effettivamente sarebbe stato difficile poterla contestare in quanto i bisogni d'acqua si manifestano sempre maggiori date le nuove esigenze di vita della popolazione.

Molti Comuni cercano di integrare il loro fabbisogno e l'acqua deve essere captata dove si trova. Nel caso attuale il Comune di Montagnola ha trovato, con opportuni sondaggi, l'acqua nel fondo dei ricorrenti e deve quindi provvedere alla captazione dell'acqua stessa. E' chiaro che il Comune di Montagnola in continuo sviluppo urbanistico, abbia una vera necessità di integrare il suo fabbisogno d'acqua ».

Sui singoli argomenti del ricorso è da osservare quanto segue :

*ad 1)* (ubicazione della pompa). Riproduciamo dal rapporto dell'ing. Regazzoni il seguente passo :

« La questione estetica è di competenza della Commissione per la protezione delle bellezze naturali. Osserviamo però, che la zona dove sono avvenuti i sondaggi è ben lungi da essere considerata come zona panoramica di particolare pregio. Una costruzione quindi ben studiata e ben fatta di un locale di pompe, non toglierà minimamente pregio estetico alla zona, e non avrà influenza alcuna sulle possibilità di sfruttamento futuro della zona stessa.

Per quanto riguarda la richiesta dei ricorrenti di obbligare il Comune a costruire una stazione di pompatura sotterranea, ci opponiamo nel modo più deciso. Questa non è una semplice opinione, ma è una ragionevole linea di condotta che, in base ai dispositivi dell'art. 280 e 261 dell'Ordinanza federale sulle derrate alimentari potrebbe tradursi anche nella non approvazione dei piani da parte nostra e nella proposta di non approvazione da noi formulata al Dipartimento opere sociali per una stazione sotterranea.

Questa nostra opposizione è motivata da due ragioni principali :

*la prima* di carattere pratico e ordinario, e cioè che una stazione sotterranea non permette l'accesso facile ed immediato per i controlli che in certi momenti possono essere anche quotidiani. Ripetutamente infatti, nei nostri rapporti annuali, abbiamo fatto presente che le situazioni della vita moderna obbligheranno l'Autorità di vigilanza, tra qualche anno, ad esigere la depurazione mediante clorazione, di tutte le acque del sottosuolo. Finora diversi impianti sono già stati muniti di impianto depuratore, e l'esito è stato tale da incoraggiarne la diffusione. E' poco lontano il tempo in cui invece degli impianti installati per persuasione, vi sarà l'obbligo totale. Questi impianti richiedono una vigilanza che non può essere ostacolata da difficoltà di accesso.

E' notorio che, per gli impianti sotterranei, a meno che non si costruisca un accesso verticale fuori terra, ciò che esteticamente sarebbe molto peggio di un piccolo edificio ben studiato, l'accesso attraverso botole o chiusini non è dei più comodi.

La mancanza di comodità d'accesso provocherebbe indubbiamente il rallentamento dei necessari controlli.

*La seconda ragione* è di una ben maggiore gravità.

L'alluvione del 1951 ci ha fornito elementi tali contro l'opportunità di stazioni di pompatura sotterranee per i pubblici acquedotti, da tagliare veramente « la testa al toro ». Quello che è capitato nel locale di pompe della città di Lugano al pomeriggio dell'8 agosto del 1951 e

nel locale pompe in località al Tiro a Chiasso la notte del 13 novembre dello stesso anno, è stato tale da persuadere chiunque che abbiamo tutte le ragioni di esigere che le stazioni di pompatura siano in sovraelevazione del terreno.

Le due stazioni di pompatura di Chiasso e di Lugano, pur avendo l'edificio completamente fuori del terreno, avevano delle parti in parziale ribasso di livello. Queste sono state invase dalle acque luride della piena, convoglianti impurità di ogni natura, che avevano raggiunto anche, in parte, la condotta di carico per Lugano e perfino la rete di distribuzione a Chiasso.

Allora ci siamo trovati di fronte ai due problemi indubbiamente più difficili della nostra carriera : provvedere con una sollecitudine assillante per non lasciar priva di acqua la popolazione, e necessario spurgo dei locali, dei pozzi e dei collettori, disinfettarli mediante clorazione energica e provvedere alla disinfezione della condotta, ciò che è stata la cosa più difficile.

Ci siamo riusciti in quanto, dopo meno di 4 ore, Lugano, che col crollo del ponte di Taverne, era privata anche delle sorgenti, poteva avere un'acqua del sottosuolo sufficientemente purgata e garantita, e per quanto riguarda Chiasso al mattino, passata la notte in queste operazioni di disinfezione e spurgo, la condotta non presentava più traccia di inquinamento vero e proprio.

Altri inconvenienti di natura meno appariscenti, ma che avrebbero potuto essere gravi, si sono manifestati in quell'epoca a Castagnola, e qualche anno dopo a Locarno.

L'esperienza fatta in questi momenti veramente estremamente difficili per chi abbia senso del dovere, ci ha indotti ad essere giustamente molto severi nelle esigenze riguardanti le misure di sicurezza e protettive delle stazioni di captazione e pompatura del sottosuolo.

A queste ragioni che riteniamo di capitale importanza, ce n'è poi una veramente evidente, ed è quella che non c'è nessuna ragione di ordine pratico e d'ordine estetico, per non lasciare sorgere un piccolo edificio ben fatto in quella posizione. Le pretese dei ricorrenti in questo caso sono veramente fuori di luogo ».

*ad 2)* (condotta d'acqua e sorgente esistente). I ricorrenti chiedono che non sia toccata la sorgente di loro proprietà.

Dal rapporto del direttore del Laboratorio cantonale d'igiene consta che quella sorgente è posta più in alto e su un versante discosto da quello dove verrà costruita la stazione di pompaggio. E' quindi escluso che l'opera pubblica influisca sulla sorgente privata. Data l'ubicazione della sorgente stessa, non riteniamo che sia influenzata dalla captazione.

La prova a futura memoria non ha potuto essere eseguita, data l'inclemenza della stagione, che ha falsato completamente il gettito di tutte le sorgenti.

*ad 3)* (ev. accordi con i proprietari). Nel gravame si chiede inoltre che vengano presi degli accordi con i proprietari per quel che concerne l'uso del terreno necessario per la stazione di pompaggio.

Può trattarsi qui solo della zona di protezione, poichè l'uso dei terreni espropriati è fissato dalla legge (art. 7 L. Espr.). La zona di protezione potrà invece essere fissata soltanto dopo che sarà stata eseguita la captazione dell'acqua e verrà fissata giusta le norme dell'art. 36 del regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato. In caso di mancato accordo bonale tra l'ente espropriante e i proprietari dovrà essere iniziata la procedura di espropriazione per la predetta zona di protezione della stazione di pompaggio.

*ad 4)* (accesso). Da ultimo i ricorrenti chiedono che sia garantito l'accesso dalla strada cantonale al loro fondo. Il direttore del Laboratorio cantonale ritiene, di tutta evidenza, che i lavori siano condotti in modo da garantire il richiesto accesso.

Consta che tutti questi punti concernono esclusivamente questioni di esecuzione dell'opera e non di pubblica utilità.

Con la sua risoluzione 18 novembre 1960 in atti mediante la quale vennero approvati i piani di dettaglio dell'opera, il Consiglio di Stato ha già chiarito questi punti dando le necessarie disposizioni esecutive.

Osserviamo ancora che la Commissione cantonale per la protezione delle bellezze naturali ha respinto in sede di preavviso per la pubblica utilità dell'opera l'eccezione proposta dai ricorrenti, relativa ad un preteso contrasto con le norme di protezione. In questa sede l'eccezione non è nemmeno più stata proposta in modo formale.

Per questi motivi vi invitiamo a decidere la reiezione del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Zorzi*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

---